

**Avv. MASSIMO TOGNA**  
Via Federico Cesi, n. 21, 00193 Roma  
Via Sant'Amico, n. 10, 67100 L'Aquila  
tel. 06 68309429 - fax 06 68300454  
PEC  
massimo.togna@pecordineavvocatilaquila.it

**ECC.MO T.A.R. DEL LAZIO**

*Ricorso*

*recante istanza cautelare*

per il **Dott. Matteo MASTRACCI**, codice fiscale MSTMTT86S04A345J, nato a L'Aquila il 4 Novembre 1986, e residente in 67100 L'Aquila, Via Lussemburgo 40, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall'Avv. Massimo Togna (cod. fisc. TGNMSM72D13A345E; fax 066832318; posta elettronica certificata: [massimo.togna@pecordineavvocatilaquila.it](mailto:massimo.togna@pecordineavvocatilaquila.it)), con studio in 00193 Roma, Via Federico Cesi, n. 21, e domicilio digitale come da registri di legge

*contro*

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, con sede in Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, Roma;
  - la **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica**, con sede in Corso Vittorio Emanuele II 116, Roma;
  - il **Ministro per la Pubblica Amministrazione**, con sede in Corso Vittorio Emanuele II 116, Roma;
  - la **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, con sede in Viale Marx 15, Roma;
  - **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, con sede in Viale Marx 15, Roma,
- in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e

difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,

*per l'annullamento,*

*nei limiti dell'interesse del ricorrente,*

della Graduatoria finale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel profilo di Funzionario Amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni” (codice concorso FUNZAMM/005), pubblicata sul sito web della Commissione RIPAM in data 14 gennaio 2022, nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento: alla graduatoria provvisoria del concorso, pubblicata sul sito web del RIPAM in data 17 dicembre 2021 e superata dalla graduatoria finale impugnata; a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e *in parte qua*, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

*il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari,*

*anche di segno propulsivo,*

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierno

ricorrente nella graduatoria impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante,

*nonché, occorrendo, per la condanna*

*delle Amministrazioni intimare*

al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

#### **FATTO**

Il ricorrente ha partecipato alle prove del concorso in epigrafe, riportando il punteggio di 25,25.

Ha pertanto atteso con fiducia la valutazione dei titoli di merito presentati e la pubblicazione della graduatoria finale.

All'atto della prima pubblicazione della graduatoria del concorso, avvenuta in data 17 dicembre 2021, l'odierno ricorrente ha appreso tuttavia che l'Amministrazione gli aveva attribuito un punteggio complessivo pari a 27,75, con conseguente collocazione al n. 5508 della graduatoria, in posizione non utile per l'assunzione.

Nella graduatoria definitiva del concorso, pubblicata in data 14 gennaio

2022, è stato confermato l'erroneo punteggio attribuito al ricorrente, infine collocato alla posizione n. 5500, comunque non utile per l'assunzione.

Si tratta, si badi, di un punteggio assolutamente non adeguato al *curriculum* maturato dal candidato, che ha presentato per la valutazione numerosi ed importanti titoli di merito, puntualmente dettagliati nella relativa domanda.

In particolare, l'odierno ricorrente ha maturato, ai sensi dell'art. 9 del bando, 0,5 punti per la laurea a ciclo unico (come debitamente dichiarato in sede di inoltro della domanda concorsuale, il suo titolo studio principale è Classe di laurea LMG-01 in Giurisprudenza - Magistrale a Ciclo Unico - conseguito in data 19.03.2012 presso Università degli Studi di Teramo con votazione di 100/110); 0,5 punti per un master di primo livello (e l'odierno ricorrente, come debitamente dichiarato in sede di inoltro della domanda concorsuale, ha conseguito in data 20.06.2020 il Master di 1° Livello in "L'insegnamento delle materie giuridico- economiche negli istituti secondari di II grado: metodologie didattiche" presso l'Università Telematica eCampus); 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello (e l'odierno ricorrente ha documentato di aver conseguito due master di secondo livello: il primo, in "Diritto Penale d'Impresa", conseguito in data 5.06.2014 presso la LUISS Guido Carli; il secondo, Master of Law - LL.M. degree - in "Public International Law and Human Rights", conseguito il 25.06.2018 presso la Riga Graduate School of Law di Riga, in Lettonia; titolo, quest'ultimo, equivalente ad un Master di 2° Livello Italiano - dicitura debitamente

selezionata all'atto della presentazione della domanda online - e debitamente apostillato e tradotto, come da documento che si verserà in atti).

Pertanto l'odierno ricorrente ha maturato, secondo le disposizioni del bando, il punteggio titoli complessivo di 4 punti (contro i 2,5 attribuiti), sufficienti a ottenere la collocazione in graduatoria intorno al numero 2.800, e dunque in posizione utile per l'assunzione in caso di rinunce, decadenze o scorrimento.

Rilevato l'evidente errore nella valutazione dei titoli di merito presentati, e non trovando alcun documento cui accedere tramite l'apposita funzione del portale telematico dedicato "Step One 2019", l'odierno ricorrente si è tempestivamente attivato per ottenere in via amministrativa la rettifica della valutazione, proponendo due apposite istanze, rimaste ad oggi prive di qualsiasi riscontro, di talché il punteggio attribuito è da intendersi tuttora privo di qualsiasi motivazione.

\* \* \* \* \*

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **1.- Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 9**

**del bando di concorso. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. In subordine. Illegittimità degli artt. 2, 4 e 9 del bando di concorso, ove interpretati in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse.** Come anticipato in punto di fatto, il ricorrente ha maturato, ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso, il diritto all'assegnazione di un punteggio complessivo per titoli pari a 4, mentre l'Amministrazione gli ha assegnato il punteggio di 2,5.

In assenza di riscontro alla richiesta di chiarimenti e all'istanza di rettifica in autotutela presentate dall'odierno ricorrente, la valutazione di 2,5 assegnata dall'Amministrazione deve intendersi, al momento, priva di qualsiasi motivazione, e per ciò stesso meritevole di annullamento.

Senza voler supplire alla carenza motivazionale dei provvedimenti impugnati, e con riserva di ulteriormente dedurre all'esito della disponibilità della documentazione completa del procedimento, può precisarsi per mero scrupolo di completezza espositiva che il ricorrente, in assenza di altre indicazioni, ha ritenuto opportuno precisare in particolare la sicura valutabilità, ai fini del concorso e ai sensi degli artt. 4 e 9 del bando, del Master di II livello conseguito presso l'Università di Riga, di cui ha fornito copia debitamente apostillata e corredata di traduzione giurata.

In particolare, nella comunicazione inoltrata al Forzez in data 17 gennaio 2022, l'odierno ricorrente ha espressamente precisato quanto segue: "In riferimento alla recente uscita, in data 14 Gennaio 2022, della nuova

graduatoria finale del Concorso Unico Funzionari Amministrativi 2736 RIPAM (dove, aimè, nulla è cambiato) il mio punteggio titoli è stato calcolato con soli 2,5 punti. Tuttavia, i titoli accademici da me posseduti e dichiarati (un master di primo livello, due master di secondo livello e una laurea a ciclo unico in Giurisprudenza) avrebbero dovuto corrispondere ad un punteggio titoli di 4.

La circostanza è decisiva per la mia posizione, visto che in graduatoria da numero 5500 passerei a numero 2800 circa.

In assenza di ulteriori conferme, con molta probabilità credo ci sia stato un errore nel valutare il mio titolo estero (Master internazionale di secondo livello LL.M. in Public International Law presso la Riga Graduate School of Law)", rispetto al quale ha precisato che "Il titolo accademico, tra l'altro, è postillato a norma della Convenzione dell'Aia (Apostille Convention) ed è munito di traduzione giurata effettuata in data 25 Novembre (ovvero, in largo anticipo rispetto all'uscita della graduatoria finale) presso l'ufficio del Giudice di Pace in l'Aquila. Difatti, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del bando, veniva richiesto l'accompagnamento del titolo accademico con la traduzione in lingua italiana, circostanza che ovviamente non poteva avvenire in sede di presentazione della domanda online. La stessa dicitura "accompagnare", tra l'altro, sottintende un qualche movimento fisico da un luogo verso un altro, giammai una mera specificazione, integrazione o riscrittura della "denominazione" del titolo accademico".

Risulta acquisita agli atti del procedimento, dunque, la documentazione che comprova il diritto all'attribuzione del punteggio corretto di 4,0 punti per i titoli di merito.

Stando così le cose, l'erroneo punteggi attribuito è manifestamente frutto di un difetto di istruttoria, con il travisamento delle risultanze documentali e la mancata valutazione dei chiarimenti forniti dal candidato in sede endoprocedimentale.

Né potrebbe ritenersi che la mancata valutazione del Master conseguito a Riga (ove effettivamente risultasse essere questa la motivazione del punteggio attribuito) possa dipendere dalla mancata attivazione del procedimento per la declaratoria di equivalenza, che l'art. 2 del bando prescrive per i soli titoli ivi previsti quali requisiti di accesso al concorso; il ricorrente ha infatti conseguito il titolo di laurea in Italia, sicché tale disposizione non può assumere alcun rilievo nella valutazione dei titoli di merito, che deve avvenire ai sensi dell'art. 9 del Bando.

Sempre per estremo scrupolo difensivo, e sempre senza intendere supplire ai lamentati vizi di istruttoria e di motivazione, può infine precisarsi che non osta alla corretta valutazione dei titoli neppure il disposto dell'art. 9 del bando, nella parte che prevede (al punto 3) che *“La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione”*, specificando in particolare che *“I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano”*.



In particolare, la disposizione in esame non potrebbe essere interpretata nel senso che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto "accompagnare" i propri titoli di studio con la relativa traduzione sin dall'atto della presentazione della domanda, o da altro momento successivo (ma precedente all'istanza di rettifica del punteggio e alla successiva richiesta di chiarimenti).

A tal proposito è decisivo sottolineare che il bando precisava espressamente, all'art. 4, comma 14, che "*Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso*", e che l'odierno ricorrente, all'atto della domanda, ha correttamente indicato il titolo conseguito all'estero sia con la dicitura in lingua originale sia con la dicitura in italiano. Egli si è inoltre attivato, prima della formazione della graduatoria, per dotarsi di una traduzione integrale del titolo, giurata presso l'ufficio del Giudice di Pace dell'Aquila.

L'adempimento qui (solo per tuziorismo, e in via ipotetica, senza concordare sulla sua eventuale necessità) ipotizzato, del resto, non sarebbe stato materialmente possibile, poiché il modulo per la presentazione della domanda di partecipazione non rendeva possibile l'allegazione di alcun documento e, nella parte dedicata all'elencazione dei titoli conseguiti, recava una casella compilabile con la sola indicazione della "città" in cui i titoli erano stati conseguiti, senza possibilità di indicare l'eventuale Stato estero.

Naturalmente, nel caso in cui l'Ecc.mo Collegio ritenesse che le disposizioni del bando siano suscettibili di essere interpretate nel senso qui denegato, e pregiudizievole per il ricorrente, non potrebbe che rilevarne l'illegittimità e disporre l'annullamento, nei limiti dell'interesse azionato.

**2.- Istanza cautelare.** Nelle more della definizione nel merito del presente gravame il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente.

Si aggiunga che l'esclusione dalla graduatoria del concorso dell'odierno ricorrente, che ha superato le prove del concorso e vanta un *curriculum* di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento.

Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione.

Conforta tale domanda il fatto che codesto Ecc.mo TAR abbia di recente

riconosciuto in casi analoghi, ad esempio, che *“la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell’eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l’ammissione dell’interessato al prosieguo della procedura selettiva; e, conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio al medesimo spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi)”* (così, tra i molti, il decreto cautelare monocratico n. 916 del 12 febbraio 2022, reso su ricorso avverso la medesima graduatoria qui impugnata).

Parimenti, è stato ritenuto in altro caso *“di accogliere la domanda incidentale di sospensione ai fini dell’ammissione “con riserva” del ricorrente alla valutazione dei titoli e alla inclusione con riserva e in sovrannumero nella graduatoria del concorso per cui è causa”* (così, tra le molte, l’ordinanza cautelare di codesta Ecc.ma Sezione, n. 792 del 9 febbraio 2022).

Ciò che più conta, nel delibare l’istanza di provvedimento cautelare monocratico proposta da altra candidata del medesimo concorso, che lamentava, al pari dell’odierno ricorrente, l’erroneo posizionamento in graduatoria per errore nella valutazione dei titoli, codesta Ecc.ma Sezione ha espressamente chiarito che, nonostante il decorso - nelle more - del termine del 24 gennaio 2022 fissato dall’Amministrazione per la scelta delle sedi da parte dei candidati risultati vincitori, *“la pretesa sostanziale dalla parte*

*ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessata al prosieguo della procedura selettiva; e, conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio alla medesima spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi)".*

Come anticipato, all'esito della corretta e completa valutazione dei titoli presentati, il ricorrente avrebbe diritto alla collocazione in graduatoria in posizione utile per l'assunzione. Si impone pertanto (come codesto Ecc.mo TAR ha già avuto occasione di disporre nei precedenti sopra menzionati) l'immissione del ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

**3.- Ove occorra. Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.** Il presente ricorso sarà notificato ad alcuni dei possibili controinteressati, di cui è stato possibile reperire i recapiti.

Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm.

**P.Q.M.**

Si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R., in accoglimento del ricorso, voglia disporre, previa tutela cautelare, l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in una con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi.

Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, e restituzione del contributo unificato.

Si chiede di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. al numero di fax 0668300454 o all'indirizzo di posta elettronica certificata massimo.togna@pecordineavvocatilaquila.it.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Si produrranno documenti come da separato indice.

Avv. Massimo Togna

Firmato digitalmente da: Massimo Togna  
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato  
rispetta le raccomandazioni previste dalla  
Determinazione Agid N. 121/2019  
Data: 15/02/2022 17:22:21